

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

indi del Vice Presidente BUCCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri);

PRESIDENTE . . . Pag. 1023, 1024, 1025 e *passim*

ARTIOLI 1025

BUCCINI, relatore alla Commissione . 1023, 1027
1028 e *passim*

DAL FALCO 1027

DEL PACE Pag. 1024, 1027, 1028
FERMARIELLO 1025, 1027, 1031 e *passim*
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste 1024, 1025, 1026 e *passim*
MARTINA 1028
MAZZOLI 1025
MINGOZZI 1033
PACINI 1024, 1026, 1028 e *passim*
ROSSI Dante 1025, 1026, 1027 e *passim*
SGHERRI 1025

Discussione e rinvio:

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1016, 1018, 1019 e *passim*

BALBO 1020

BUCCINI, relatore alla Commissione 1016

DEL PACE 1021

FERMARIELLO 1020

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 1022, 1023

PACINI 1018, 1022

9ª COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

PISTOLFSE	Pag. 1021
ROSSI Dante	1019
ROSSI DORIA	1020
TORTORA	1021

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

MARTINA, *f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Presidenza del Presidente
COLLESELLI**

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, numero 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Buccini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione.* Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di fare anzitutto alcune considerazioni di carattere generale, proprio perchè me ne dà occasione il disegno di legge n. 2303, approvato dalla Camera dei deputati; considerazioni relative al problema dei rapporti fra i due rami del Parlamento.

Abbiamo già avuto precedenti esperienze in proposito: basti ricordare la legge per il divieto dell'uccellazione, che è stata to-

talmente trasformata dall'altro ramo del Parlamento, tanto che la Commissione agricoltura della Camera non l'ha presa in esame in sede legislativa, ma in sede referente, sicchè il disegno di legge, modificato e stravolto nelle intenzioni dei presentatori, è ancora in attesa dell'esame dell'Aula.

Tutto questo è bene che venga fatto risultare anche a verbale, richiamando l'attenzione della Presidenza del Senato, la quale dovrebbe farsi carico di un contatto con la Presidenza della Camera dei deputati perchè non si verifichino in futuro sfasature del genere, che rendono difficile il nostro lavoro e creano condizioni di disagio.

Ancora oggi ci troviamo di fronte ad iniziative unilaterali quando si sa benissimo che noi stiamo qui affrontando (voglio precisare, con la massima cura, e desidero anche, in questa occasione, dare atto del prezioso contributo recato ai nostri lavori dai colleghi che fanno parte della Sottocommissione per la legge quadro sulla caccia), noi stiamo tentando — dicevo — di portare a termine un provvedimento che è sentito dall'opinione pubblica, un testo legislativo rispondente alle esigenze di una moderna società.

Oggi ci viene presentato un disegno di legge, già approvato dalla Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati, sull'assicurazione obbligatoria. Voglio ricordare in proposito che negli articoli della legge quadro da noi già approvati in sede legislativa, e precisamente nell'articolo 4, questa Commissione ha così statuito: « La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 20 milioni per danno alla persona e lire tre milioni per danno ad animali o cose ». L'approvazione di questo articolo è avvenuta prima delle ferie estive.

Il 22 ottobre 1975 la Commissione agricoltura della Camera approva questo disegno di legge, presentato dal Ministero dell'agricoltura, recante modifiche e integrazioni alla legge del 1939 e del 1967 e relati-

vo all'assicurazione. Nell'articolo 1 di questo testo si dice: « Per l'uso della licenza di caccia si deve avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 10 milioni. Coloro che non abbiano adempiuto tale obbligo sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. Coloro che, pur essendo assicurati, non presentino il documento che comprovi la contratta assicurazione allo agente che ne faccia loro richiesta, sono assoggettati alle stesse sanzioni ed alla medesima disciplina di cui al secondo e terzo comma del successivo articolo 10 ».

Con l'articolo 2 del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento si determinano le norme procedurali:

« In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonchè la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

Il verbale di sequestro, ai sensi dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale, è depositato in cancelleria e dell'avvenuto deposito è dato avviso al difensore nominato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono altresì, osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria ».

Debbo dire che una norma simile è contenuta anche nella legge quadro al nostro esame.

Si potrebbe osservare, onorevoli colleghi, che mentre per la legge quadro si può prevedere un corso legislativo faticoso, stante i rapporti, che attualmente non sono nemmeno di buon vicinato, fra la Commissione

agricoltura della Camera e quella del Senato, il problema dell'assicurazione per i cacciatori è molto sentito; non so però fino a che punto una risposta immediata su questa specie di stralcio della legge quadro possa essere giustificata.

Noi siamo infatti in grado, sia a livello di Sottocommissione che di Commissione, di completare il lavoro, per cui possiamo dire che al massimo nella prossima settimana avremo esaurito la nostra funzione, almeno in questa sede. Il provvedimento passerà quindi, in termini relativamente brevi, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, che potrà formulare su di esso le sue ampie valutazioni. Non so però se sia opportuno anticipare in sede deliberante, attraverso il disegno di legge al nostro esame, una decisione circa l'assicurazione, tenendo peraltro presente che, mentre noi abbiamo determinato un minimo di 20 milioni di lire per danno alle persone, qui si parla di un minimo di lire 10 milioni.

A me sembra che, nel merito, il disegno di legge vada comunque modificato, tenendo conto che l'esperienza ci insegna che accadono incidenti che spesso possono essere mortali, per cui non so fino a che punto un minimo di 10 milioni possa coprire la responsabilità civile per danni arrecati dal cacciatore a terzi.

Io vorrei, appunto, che si riflettesse se dobbiamo andare avanti in sede legislativa nell'esame di questo disegno di legge, oppure se dobbiamo sospendere il suo esame per raccordarlo con la legge quadro. Mi sono permesso di porre una problematica in ordine alla decisione da prendere perchè, se fossimo stati di fronte ad un collegamento stretto con l'altro ramo del Parlamento, probabilmente non ci sarebbe stato nè lo esempio della legge che ha abolito l'uccellazione, nè quest'ultimo esempio, i quali stanno invece a significare che non soltanto non esiste un raccordo, ma che si creano posizioni addirittura contrapposte tra le due Assemblee, il che, ripeto, non agevola il lavoro legislativo.

È necessario, secondo me, che il Presidente della Commissione prenda una iniziativa prospettando il problema al Presi-

dente del Senato perchè, a sua volta, se ne faccia interprete presso il Presidente della Camera dei deputati.

Mi sono quindi permesso di giungere a soluzioni problematiche perchè, se dovessimo continuare su questa strada, per cui chi sa quando nell'altro ramo del Parlamento si parlerà di questa legge quadro, allora forse ci converrebbe esaminare subito il punto relativo all'assicurazione obbligatoria, che comunque copre un vuoto attualmente esistente dal punto di vista legislativo.

Se poi vogliamo rimanere ancorati ad un ordine logico, e quindi alla serietà dei nostri lavori, a me sembra che questo disegno di legge si introduca male e, soprattutto, venga a turbare quello che è l'andamento e — mi si permetta il termine — la correttezza, in sostanza, dei nostri lavori.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Buccini per la sua relazione, con la quale ha proposto alla Commissione quasi una pregiudiziale sul disegno di legge al nostro esame. Mi richiamo però all'articolo 51 del nostro Regolamento, comma terzo, il quale stabilisce che, quando si trattano disegni di legge concernenti argomenti analoghi, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera dei deputati per raggiungere le possibili intese. Dovrò quindi rivolgermi al Presidente del Senato, segnalando questa situazione in ordine al provvedimento sull'uccellazione che dalla Camera è stato portato all'attenzione dell'Aula, perchè mi sembra che questo argomento venga assorbito nella legge quadro sulla caccia che speriamo di portare presto a compimento.

Per quanto invece concerne il provvedimento in discussione, ci troveremmo nella paradossale situazione, in ordine alla problematica presentata dal relatore Buccini, di votare contemporaneamente due provvedimenti di identica materia, e questo è un problema che va approfondito. Esso si pone perchè, se è vero, come è vero, che la legge quadro sulla caccia vuole essere assorbita di tutta la precedente legislazione

in materia, anche questo argomento dovrebbe essere recepito in questa legge.

Affermo poi che fra i due rami del Parlamento deve esserci un raccordo, altrimenti rischiamo di fare un provvedimento senza una logica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P A C I N I. Mi dichiaro assolutamente d'accordo con la relazione del collega Buccini, la quale ha sollevato il problema del coordinamento dei lavori legislativi tra Senato e Camera dei deputati, che con il disegno di legge in discussione si è nuovamente presentato in maniera clamorosa.

Io propendo per discutere questo disegno di legge al termine dei nostri lavori, relativi all'approvazione della legge quadro sulla caccia. E solo a quel momento, secondo me, potremo desiderare se è opportuno approvare questo disegno di legge, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Questa è l'ipotesi di lavoro che io presento.

Mi permetto però di far notare ai colleghi e al Presidente che c'è un'altra situazione da valutare, dato che bisogna cercare di mettere un pochino d'ordine nei nostri lavori. Noi ci troviamo di fronte al disegno di legge n. 2303, approvato dalla Commissione 11ª della Camera il 22 ottobre scorso. Ora, ci sarebbe da domandarsi — e io personalmente me lo sono domandato — la ragione per la quale è stato presentato e approvato questo disegno di legge, dato che alla Camera è pendente la proposta di legge n. 1831, d'iniziativa dei deputati Molè ed altri, che riguarda la fiscalizzazione dell'assicurazione obbligatoria per i cacciatori, la quale — pur dando al problema una sistemazione diversa — affronta lo stesso argomento che è oggetto del disegno di legge n. 2303.

Per cui non si pone solo il problema del coordinamento fra Senato e Camera, ma anche quello del raccordo all'interno della stessa Camera dei deputati e forse anche del Senato, in quanto, se noi approviamo il disegno di legge n. 2303, così come è presentato questa mattina alla nostra attenzione, potremo trovarci, magari fra cinque o sei mesi, a discutere anche questo disegno

di legge n. 1831, che modifica nuovamente la procedura relativa all'assicurazione sulla caccia. Non è possibile pensare di andare avanti in questo modo.

Sarebbe interessante sapere, tra l'altro, se per caso il disegno di legge che noi discutiamo questa mattina assorbe la proposta di legge presentata dai deputati Molè ed altri. In caso contrario, noi rischiamo veramente, di qui a cinque, sei, sette mesi, di trovarci a discutere nuovamente su un argomento che già oggi interferisce con la discussione che stiamo facendo sul disegno di legge quadro sulla caccia.

Di conseguenza, io svolgo questo intervento solo a titolo informativo, ma anche per esprimere una preoccupazione circa l'ordine dei lavori così come li stiamo portando avanti attualmente e per ripetere che, francamente, mi sembra che il disegno di legge n. 2303 — e concordo con il senatore Bucchini — sia un provvedimento che noi dobbiamo esaminare e discutere, per valutare meglio la situazione, unicamente e soltanto quando avremo terminato la discussione sul disegno di legge quadro sulla caccia.

R O S S I D A N T E. Non contesto evidentemente ai colleghi della Camera il diritto di prendere tutte le iniziative che vogliono, sul piano dei principi. Sul piano pratico, certo, c'è da sorprendersi di una situazione nella quale fingono di non sapere che una Commissione del Senato sta discutendo il riassetto generale del testo unico sulla caccia. E siccome discutiamo di caccia, mi si consenta di configurare in tutto ciò come una serie di piccole trappole tese per rendere più faticoso e difficile il cammino di questa riforma, voluta complessivamente da molti, ma anche complessivamente contestata, nel quadro del pluralismo che su questa materia esiste nel nostro paese. Quindi io lo considero — non se ne offendano i nostri colleghi della Camera — una specie di zeppa fra le ruote per rendere più faticoso e complicato il nostro lavoro.

Detto questo, a me sembra che ci sia una logica prevalente: nel momento in cui abbiamo in discussione la revisione complessi-

siva, cioè la legge quadro, assorbente di tutta la materia legislativa relativa alla caccia; nel momento in cui questa discussione non si annuncia più in termini di una prospettiva generica, ma in tempi stretti (siamo ormai in fase conclusiva), mi sembra che ogni proposta parziale non possa essere che accantonata, per vedere in seguito se il nuovo testo legislativo sarà o no assorbente di tutti questi aspetti particolari che la materia comporta.

Quindi concordo con la tesi che questo disegno di legge attualmente sia accantonato e lo si valuti solo alla fine della nostra discussione, per vedere quale parte eventuale di questa proposta di legge rimane fuori dalle decisioni complessive che noi avremo assunto.

Nel merito io non entro, neppure per accenni, però mi sembra già di rilevare — credo di poterlo dire — delle incongruenze non riscontrabili in alcun altro campo. Quando si pensa che si equipara colui che sfugge ad un obbligo, in questo caso a quello dell'assicurazione, a colui che casualmente, per dimenticanza, può avere lasciato a casa la ricevuta di versamento, e lo si assoggetta alle stesse pene, io chiedo in quale altro campo o materia, su quale altro piano del diritto è mai avvenuto in Italia o esistono in Italia casi di questa assurdità giuridica e pratica.

Inoltre la parte contenuta nel disegno di legge è abbontantemente presente non soltanto nel nostro disegno di legge quadro, ma anche con una tematica più vasta sollevata da una quantità di emendamenti.

Questa è un'altra ragione che vale, secondo me, per tenere nel cassetto questo disegno di legge e per esaminarlo dopo, alla luce delle decisioni che usciranno complessivamente da questa Commissione.

P R E S I D E N T E. La ringrazio. Per quanto riguarda il merito, dato che noi adesso forse ci stiamo orientando per vedere se proseguire o no la discussione, o quale sorte dare a questo provvedimento, vorrei pregare quanti vogliono ancora intervenire, di limitarsi a questo punto.

9^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

F E R M A R I E L L O. D'accordo, però qualche questione di merito serve per motivare la ragione per cui qualcuno propone di accantonare il disegno di legge.

Io ho apprezzato l'equilibrio con cui tutti i colleghi hanno parlato. Però essi mi scuseranno se su questa materia sarò estremamente chiaro, affinché si comprenda quella che è la mia personale posizione.

Io sono letteralmente sbalordito dalla proposta che è stata portata avanti dal Ministero dell'agricoltura e foreste, e sono rammaricato che non sia presente qui, in questo momento, un membro del Governo. Perchè, quando si presenta un disegno di legge del genere, a meno che non vi sia qualche motivazione oscura, che può essere illuminata dalla proposta di legge n. 1831, di cui parlava il collega Pacini — che comunque manifesterebbe una incongruenza nel coordinamento dei lavori della stessa Camera, perchè per analoga materia occorre quanto meno un abbinamento del disegno di legge a firma dei deputati Molè ed altri con quello ministeriale — se non vi sono, ripeto, punti oscuri che possono essere illuminati da questo disegno di legge n. 131, siamo di fronte a una iniziativa inutile quanto grottesca.

Inutile, sia perchè la legge attuale già rende obbligatoria l'assicurazione, sia perchè già i massimali in atto sono a livello di 20 milioni, mentre il disegno di legge Marcora ne prevede 10 per responsabilità civile verso terzi. Noi, invece, abbiamo recepito la soluzione più avanzata di venti milioni, aggiungendo, al disegno di legge che stiamo esaminando, all'articolo già approvato, tre milioni in più per i danni alle cose.

È grottesco; siamo di fronte, veramente, ad un assurdo non tollerabile. C'è l'andazzo ad andare avanti con la politica della foglia del carciofo. Recentemente la Camera ha approvato un disegno di legge che in qualche modo ripristina l'uccellazione, mentre qui stiamo discutendo le più ampie limitazioni. Mentre stiamo discutendo per aumentare l'assicurazione, arriva un disegno di legge, già approvato da un ramo del Parlamento, che fissa in dieci milioni il tetto dell'assicurazione. Sono cose inaudite!

E tutto questo avviene, come ricordava il collega Pacini, il 22 ottobre, alla Camera, quando noi a luglio avevamo già affrontato l'articolo 4, che risolve il problema dell'assicurazione. Non solo, ma questa materia si affronta in termini di sanzioni — ha ragione il collega Rossi — con soluzioni incredibili. Tanto più che anche sulle sanzioni noi stiamo valutando e stiamo decidendo una norma che tratterà anche della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di cui all'articolo 4 del nostro disegno di legge.

Siamo di fronte a una situazione folle, della quale è chiaro che bisogna non solamente prendere atto a livello di iniziativa parlamentare e delle iniziative che vorrà adottare il Presidente, ma — per quel che mi riguarda — anche a livello di informazione pubblica, perchè io, su questa situazione, farò una pubblica informazione. È una cosa intollerabile.

Quindi, secondo me, senza mezzi termini, a norma dell'articolo 51 del nostro Regolamento, questo disegno di legge è improponibile e pertanto non va discusso. Questa è la mia posizione.

B A L B O. Io vorrei essere molto chiaro su questa faccenda. Noi stiamo discutendo la legge quadro e ci auguriamo che per l'apertura prossima della caccia sia andata a buon fine. Così siamo a posto. Allora cosa capita? Questa legge, per essere onnicomprensiva, dovrebbe comprendere anche questo disegno di legge. Se poi non lo fosse, io capirei che allora si possa discutere. Ma non c'è urgenza in questo momento. Se noi approviamo oggi questo disegno di legge, quando andrà in funzione, che la stagione venatoria è ormai alla fine? Andrebbe a funzionare l'anno venturo. Ma con la prossima apertura, noi abbiamo tutte le possibilità di avere approvato la legge quadro.

R O S S I D O R I A. Io sono pienamente d'accordo con quanto è stato detto, sia dal relatore, sia da altri colleghi. Ma — e mi dispiace che in questo momento non ci sia il rappresentante del Governo — il fatto che mi mette estremamente in sospetto non è che la Camera abbia appro-

vato il provvedimento, ma che il giorno 30 giugno, quando al Ministero, da una settimana, era noto il testo definitivo proposto dalla Sottocommissione del Senato, venga tirato fuori questo disegno di legge. Cosa significa tutto ciò? Non può altro che significare che, non il ministro Marcora — che evidentemente queste cose le firma come gliele danno da firmare, perchè non si può occupare di tutto — ma qualcuno nell'ambito del Ministero ha promosso questo disegno di legge per boicottarci e per fermare l'iter del provvedimento che stiamo discutendo.

Quindi, il Ministro, il Governo ci deve rispondere perchè il 30 giugno, a distanza di una settimana dalla consegna, anche al Ministero, del testo elaborato dalla Sottocommissione del Senato, si è ritenuto di dover proporre questo disegno di legge su un argomento che era chiaramente contenuto e risolto nel testo stesso proposto in Senato. Quindi, è il Governo che ci deve rispondere in primo luogo di tale iniziativa.

P I S T O L E S E . Intervengo solo per sottolineare, anche da parte mia, la mancanza di coordinamento tra i due rami del Parlamento.

La pregherei quindi, signor Presidente, di cogliere l'occasione per far presenti al Presidente del Senato le lamentele di tutta la Commissione per questo modo di legiferare. Non è la prima volta che, in presenza di una iniziativa legislativa già all'esame di un ramo del Parlamento, l'altro ramo si inserisce con un provvedimento parziale. Oltre tutto, non esisteva l'urgenza per la presentazione di questo disegno di legge, in quanto sia la vecchia legge sia la legge quadro prevedono l'obbligatorietà dell'assicurazione.

Per questi motivi anch'io sono favorevole all'accantonamento del disegno di legge n. 2303.

T O R T O R A . Secondo me, alla base di questa iniziativa della Camera c'è la sfiducia in un'approvazione rapida del disegno di legge sulla caccia che stiamo esaminando. Poichè sono passati già due anni e

può darsi che trascorra ancora un lungo tempo prima che si giunga all'approvazione definitiva, evidentemente gli esperti e la Commissione agricoltura della Camera hanno ritenuto di portare avanti una iniziativa parziale. Le preoccupazioni degli esperti e della Commissione agricoltura della Camera hanno un fondamento, in quanto la discussione del disegno di legge quadro sulla caccia sta procedendo tra continui contrasti ed ostacoli.

Sono d'accordo con le osservazioni fatte dai colleghi già intervenuti nella discussione generale sull'opportunità di una nostra reazione ma, secondo me, dobbiamo reagire portando avanti con rapidità e concretamente la discussione della legge quadro sulla caccia, per evitare che si crei all'esterno una situazione di sfiducia.

Detto questo, anch'io concordo sulla proposta di accantonamento del disegno di legge al nostro esame.

D E L P A C E . Intervengo molto brevemente per rilevare l'incongruenza e la non necessità della presentazione di questo progetto di legge. Su questo mi sembra che tutta la Commissione sia concorde.

Per quanto riguarda i massimali di assicurazione, quelli in vigore sono già più alti dei massimali previsti dalla proposta al nostro esame.

Per quanto concerne l'obbligatorietà dell'assicurazione, se non vado errato nelle date, essa è già prevista dalla legge del 1969. Ma nella legge del 1969 addirittura c'è qualcosa in più. Esiste, infatti, una norma che consente al cacciatore, che ha dimenticato a casa la ricevuta comprovante il pagamento del premio di assicurazione, di poterla presentare il giorno successivo all'agente di vigilanza venatoria che ha eseguito il controllo; il che gli evita di incorrere nella multa. Se entro tre giorni non ottempera a questa disposizione, allora è soggetto alla multa. Nel disegno di legge al nostro esame, invece, viene prevista una parificazione tra il non assicurato e l'assicurato che ha dimenticato a casa la ricevuta, cosa che è estremamente pericolosa e grave.

Sono perfettamente d'accordo con tutte le osservazioni fatte dai colleghi già intervenuti nella discussione. Mi sembra comunque che l'aspetto più grave della proposta sia l'articolo 2. L'articolo 328 del codice penale equipara gli agenti di vigilanza venatoria agli agenti di polizia giudiziaria e li pone a disposizione del magistrato, in quanto essi sono in possesso di un decreto del Prefetto che li autorizza a far ciò. Inoltre, gli stessi agenti sono obbligati a non omettere atti d'ufficio, per non cadere nelle sanzioni previste dall'articolo citato. Data l'esistenza di questa norma, non so rendermi conto della ragione del quarto comma dell'articolo 2 che dice testualmente: « Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono altresì, osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria ».

L'agente di vigilanza venatoria che abbia la certezza o il sospetto che sia stato consumato un reato non può, ma deve seguire le disposizioni, sia del codice penale sia del codice di procedura penale, e deve recarsi dal magistrato perchè lo autorizzi ad eseguire la perquisizione.

Per questi motivi ritengo che particolarmente l'articolo 2 non sia accoglibile, se vogliamo legiferare in maniera seria e non sull'aria fritta; e quello che è più importante, senza creare confusioni.

Detto questo, anch'io mi associo alla proposta, che è stata mi sembra unanime, di accantonare il disegno di legge n. 2303. Oltre tutto, la legge quadro sulla caccia che stiamo varando ha già superato largamente le disposizioni previste dal disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per informazione del sottosegretario Lobianco — che è arrivato in questo momento — riassumo i termini della discussione.

L O B I A N C O, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il mio ritardo è dovuto al fatto che sono stato impegnato alla Camera per l'approvazione di un disegno di legge che avevo già seguito al Senato.

P R E S I D E N T E. Non le facciamo alcun appunto per il suo ritardo; desidereremmo solo raccomandare che gli uffici fossero più attenti nel preordinare e seguire i lavori delle Commissioni parlamentari. Comunque, in attesa del suo arrivo, abbiamo iniziato l'esame del disegno di legge n. 2303, riguardante modifiche e integrazioni degli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, sul quale ha svolto la relazione introduttiva il senatore Buccini. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera il 22 ottobre ed è stato trasmesso al Senato il 30 ottobre.

Nel corso della discussione generale sono stati avanzati alcuni rilievi. Il primo rilievo è che il provvedimento, d'iniziativa del Governo, è stato presentato in data 30 giugno alla Camera; almeno gli uffici legislativi dovevano sapere che a quella data la Commissione agricoltura del Senato stava già discutendo la legge quadro sulla caccia, della quale aveva già approvato alcuni articoli. In base anche ad una norma elementare di logica, quanto meno il provvedimento doveva essere presentato al Senato e non alla Camera.

P A C I N I. Alla Camera è già stata presentata anche un'altra proposta di legge, di contenuto analogo alla materia che stiamo trattando: il disegno di legge numero 1831.

P R E S I D E N T E. Inoltre, senza entrare nel merito del disegno di legge, è stato rilevato che alcune norme sono in contrasto con quanto la Commissione agricoltura del Senato ha già deliberato con di-

9ª COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

ligenza e impegno in materia di legge quadro sulla caccia.

Per questi motivi, il relatore Buccini e tutti gli intervenuti nella discussione generale hanno proposto l'accantonamento del disegno di legge, poichè il provvedimento stesso dovrebbe essere quanto meno assorbito dalla legge quadro sulla caccia.

Le stesse osservazioni possono essere fatte per quanto riguarda il disegno di legge sulla uccellazione, che il Senato ha trasmesso alla Camera. La Commissione agricoltura della Camera, dopo averlo modificato, lo ha rimesso all'Aula. Poichè anche in questo caso si tratta di materia identica, la Commissione agricoltura del Senato ha deciso — in relazione anche ad una precisa norma regolamentare — di chiedere l'intervento del Presidente del Senato perchè si arrivi alla sospensione dell'esame di tutte le iniziative legislative che trattano argomenti analoghi alla legge quadro sulla caccia, in quanto esse dovranno essere tutte recepite nell'ambito del provvedimento globale.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si riserva di pronunziarsi sul disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2303 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:

« **Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia** » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« **Norme per la difesa della fauna selvatica italiana** » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« **Legge quadro sulla caccia** » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« **Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio** » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccalà, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora.

Proporrei — data l'ora avanzata — se il relatore e la Commissione sono d'accordo, di riprendere prima di tutto l'esame degli articoli che sono stati accantonati nella seduta precedente e che si riferiscono in particolare all'uccellazione e alle riserve. Potremmo proseguire, poi, l'esame degli altri articoli nella seduta di domani.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. A parte l'ordine dei lavori, è interesse di tutti conoscere in via preliminare il parere del Governo sugli articoli che sono

stati accantonati, in particolare sull'articolo 10, che tratta la questione dei richiami vivi.

D E L P A C E . Concordo con il relatore. Non possiamo continuare l'esame degli altri articoli con una sorta di spada di Damocle sulla testa.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto riguarda l'articolo 10, il Governo ribadisce la sua ferma opposizione.

P A C I N I . Anch'io sono d'accordo con il relatore che per potere procedere con rapidità nell'esame degli articoli è indispensabile conoscere il parere del Governo sugli articoli che sono stati accantonati.

Vorrei proporre, però, se fosse possibile, di avere le informazioni da parte del rappresentante del Governo non in sede collegiale, ma in sede informale. Ciò per evitare prese di posizione che non sarebbero suscettibili poi di modificazioni nel corso della discussione.

P R E S I D E N T E . Mi è consentito fare una consultazione informale solo attraverso una sospensione della seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta è sospesa alle ore 11,20 e viene ripresa alle ore 11,50).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, a seguito delle intese raggiunte con il rappresentante del Governo, la Sottocommissione tornerà ad esaminare gli articoli 10, 11, 14 e 30, già accantonati, con la partecipazione di un rappresentante del Governo.

Proseguiamo quindi intanto nell'esame degli altri articoli, sulla base del nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione.

Prego il senatore Buccini di volermi sostituire alla Presidenza, dovendo allontanarmi per intervenire alla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

Presidenza del Vice Presidente BUCCINI

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Passiamo ora all'esame dell'articolo 15, nel testo rielaborato dalla Sottocommissione. Tale articolo riguarda i fondi chiusi ed i terreni in attualità di coltivazione; il nuovo testo fissa, praticamente, alcuni principi, demandando alle Regioni l'individuazione effettiva degli uni e degli altri, in accoglimento dei vari emendamenti che erano stati proposti.

Ne do lettura:

Art. 15.

*(Fondi chiusi -
Terreni in attualità di coltivazione)*

È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei fondi chiusi.

Le norme regionali determinano i criteri e le modalità per l'effettiva chiusura o recinzione dei fondi di cui al comma precedente.

È vietato a chiunque l'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia con particolare riferimento alle colture specializzate.

Il precedente testo della Sottocommissione recava un ultimo comma concernente le sanzioni, che però non è stato riportato nella nuova formulazione perchè la contravvenzione è regolata nell'apposito articolo concernente le sanzioni penali.

La norma di cui al primo comma dell'articolo testè letto è stata mutuata dall'attuale testo unico delle leggi sulla caccia. Inoltre si è inteso stabilire che, nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile, nei fondi chiusi non è consentito ad alcuno cacciare, neanche al proprietario del fondo stesso: una volta affermato tale principio di carattere generale, spetterà poi alle Regioni determinare le modalità della chiusura o recinzione, oltre all'individuazione dei fondi da chiudere.

9ª COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

Questo è lo spirito che ha animato i lavori della Sottocommissione.

A R T I O L I. Vorremmo sentire l'opinione del Governo.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15, di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Anche per l'articolo 16, relativo alla cattura della selvaggina per scopi scientifici, la Sottocommissione propone un nuovo testo, di cui do lettura:

Art. 16.

(*Cattura di selvaggina a scopi scientifici*)

Le Regioni, su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono accordare a zoologi esperti in materia ed alle persone addette ai gabinetti scientifici il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di selvaggina e di prelevare uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

Le Regioni possono, inoltre, su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appartenenti ad enti ed associazioni di studi ornitologici per l'attività di inanellamento.

I permessi e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti debbono essere rilasciate a persone nominativamente indicate.

Quest'ultimo comma tende ad attribuire responsabilità personali per un'attività che è di indubbio valore, ma sulla quale — perlomeno questo è lo spirito della norma — non si vorrebbe che si creassero collaterali attività di inquinamento, diciamo così.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo

chiede che nell'espressione « su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia » l'aggettivo « conforme » sia sostituito con « vincolante », in analogia con la formulazione che è stata già adottata nella legge sull'uccellazione.

S G H E R R I. E allora le Regioni che ci stanno a fare?

F E R M A R I E L L O. Questo ci pone in grave imbarazzo, ci crea con le Regioni un problema che avevamo faticosamente superato.

R O S S I D A N T E. La sostanza delle due espressioni è uguale: è sempre il Laboratorio di zoologia che determina in pratica la concessione delle autorizzazioni.

M A Z Z O L I. Signor Presidente, mi pare che la questione si risolva con un tentativo di interpretazione. Se diciamo che le Regioni, se non hanno il parere conforme del Laboratorio di zoologia, non possono diversamente provvedere, si finisce con l'aver in pratica quello che richiede il Governo. Se risulta dagli atti che questo è il significato della norma, mi pare che non ci sia bisogno di effettuare l'emendamento. Le due espressioni « parere conforme » e « parere vincolante » hanno una portata equivalente, ma la formulazione proposta dal relatore appare più corretta rispetto alle competenze primarie delle Regioni. Invito pertanto il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Il senso dell'articolo è questo: se c'è il parere conforme del Laboratorio di zoologia le Regioni possono dare le autorizzazioni.

F E R M A R I E L L O. L'interpretazione del collega Mazzoli è legittima ed io mi associo ad essa. Noi, infatti, abbiamo qualche perplessità ad aderire alla richiesta del Governo, non per il risultato finale di questa scelta, ma perchè vogliamo mantenere con le Regioni un rapporto che deve essere

9ª COMMISSIONE

69º RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

di tutto rispetto per l'autonomia e le prerogative degli enti locali.

ROSSI DANTE. Anch'io mi associo alle valutazioni del collega Mazzoli.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè il rappresentante del Governo insiste formalmente, devo mettere in votazione l'emendamento in questione.

PACINI. Dichiaro che voterò contro questo emendamento, poichè io sono per il mantenimento del testo con l'interpretazione data dal collega Mazzoli.

ROSSI DANTE. Anch'io preannuncio il mio voto contrario, ritenendo sufficiente l'interpretazione, che risulta a verbale, fornita dal collega Mazzoli per evitare ogni dubbio sulla formulazione adottata.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire le parole « parere conforme » con le parole « parere vincolante ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 16, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17, di cui do lettura nel testo proposto dalla Sottocommissione:

TITOLO IV

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

Art. 17.

(Commissione di esame)

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione nominata in ogni capoluogo di provincia con decreto della Giunta regionale.

La commissione è composta dei seguenti membri:

un funzionario della Regione o della provincia in qualità di presidente;

un insegnante di scienze naturali;

un esperto indicato dalle associazioni professionali e sindacali agricole;

due membri indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute, fra cui un esperto in materia di armi e munizioni.

La stessa Giunta nomina membri supplenti, in numero non inferiore a due e non superiore a quattro.

La Commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di due membri.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato di idoneità psicofisica.

A tale testo, la stessa Sottocommissione propone oggi alcuni emendamenti. In sostanza la Sottocommissione mantiene inalterato il testo, salvo le seguenti modifiche e aggiunte:

Nel secondo comma, sopprimere le parole « con decreto », per cui il testo suonerebbe così:

« Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione nominata in ogni capoluogo di provincia dalla Giunta regionale »;

nel terzo comma, sostituire le parole « un insegnante di scienze naturali » con le seguenti: « un esperto in scienze naturali o biologiche indicato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali » (ciò in accoglimento di alcune istanze delle associazioni protezionistiche, che vorrebbero essere presenti con propri rappresentanti anche a livello di commissione di esame);

9ª COMMISSIONE

69º RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

nell'ultimo comma, aggiungere l'aggettivo « medico » dopo la parola « certificato », per una migliore interpretazione.

L O B I A N C O, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma come viene nominata la commissione dalla Giunta regionale?

D A L F A L C O. Con suo provvedimento, evidentemente. E qual è questo provvedimento? Un provvedimento amministrativo.

L O B I A N C O, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Allora, mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, tendente a sopprimere nel secondo comma le parole « con decreto », con la conseguente variazione della preposizione articolata « della » in « dalla ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento, tendente a sostituire nel terzo comma le parole « un insegnante di scienze naturali » con le seguenti: « un esperto in scienze naturali o biologiche indicato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali ».

(È approvato).

Metto ai voti il terzo emendamento, tendente ad aggiungere nell'ultimo comma l'aggettivo « medico » dopo la parola « certificato ».

(È approvato).

Con l'approvazione di questi emendamenti, si intendono preclusi taluni altri emendamenti presentati dai senatori Artioli, Zanon e Balbo.

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

**Presidenza
del Presidente COLLESELLI**

P R E S I D E N T E. Passiamo all'articolo 18, di cui do lettura:

Art. 18.

(Esami)

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che debbono riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) biologia e zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) difesa e conservazione della natura e salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo in caso di revoca della stessa.

La licenza di caccia ha la durata di anni cinque, rinnovabili a richiesta del titolare munito del certificato di idoneità psicofisica.

B U C C I N I, relatore alla Commissione. La Sottocommissione propone di aggiungere nel primo comma, dopo il verbo « debbono », le parole « in particolare » e di sostituire il testo dell'ultimo comma con il seguente:

« La licenza di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di nuovo certificato medico di idoneità psicofisica, di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa ».

Per dargli maggiore credibilità, si è detto, il certificato medico deve essere di data non anteriore a due mesi rispetto a quella della domanda.

F E R M A R I E L L O. Cioè, per evitare che si usi il vecchio certificato presentato in occasione del precedente esame, questo articolo obbliga l'interessato a munirsi di un nuovo certificato. Ciò è giusto.

R O S S I D A N T E. Ma chi lo rilascia il certificato medico di idoneità psicofisica?

D E L P A C E. Il medico condotto, l'ufficiale sanitario comunale.

9ª COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

M A R T I N A . Può essere comunque competente l'unità sanitaria locale.

R O S S I D A N T E . Io ho qualche dubbio in proposito. Il tipo di certificato che qui si richiede spesso non ha, a livello dei piccoli Comuni, il corrispondente sanitario autorizzato a rilasciarlo.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Ma è il medico condotto!

R O S S I D A N T E . E chi dice che il medico condotto è abilitato a rilasciare questo tipo di certificato?

P A C I N I . La legge.

R O S S I D A N T E . Non è che il medico condotto deve mandare il richiedente dallo psichiatra nel capoluogo di provincia?

D E L P A C E . Se l'ufficiale sanitario ritenesse in qualche caso di avere dei dubbi, allora può richiedere anche il parere dello specialista; ma quando non ha dubbi, può rilasciare senz'altro il certificato di idoneità psicofisica.

P R E S I D E N T E . Il senatore Rossi può stare tranquillo su questo punto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti il primo emendamento, tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo il verbo « debbono », le parole « in particolare ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dal relatore nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Con l'approvazione di questi emendamenti, si intendono assorbiti quelli proposti dai senatori Zugno e Mingozzi.

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

TITOLO V

TASSE VENATORIE

Art. 19.

(*Tasse*)

Le licenze di porto d'armi per uso caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali in favore dell'erario da versarsi su apposito conto corrente nazionale:

- a) licenza di caccia con fucile ad un colpo: lire 6.000;
- b) licenza di caccia con fucile a due colpi: lire 8.000;
- c) licenza di caccia con fucile a tre colpi: lire 12.000;
- d) licenza di porto di fucile per gli agenti di vigilanza: lire 1.000;
- e) appostamento fisso: lire 10.000.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Sugli articoli 19 e 20 si apre un discorso sul quale desidero, anche in base a quanto è stato detto ieri sera in sede di Sottocommissione, riepilogare i termini della questione.

L'attuale testo unico delle leggi sulla caccia prevede una tassa sulla licenza di porto d'armi per uso caccia e una soprattassa sulla stessa licenza. Sia il primo che il secondo tributo sono incamerati dallo Stato, nel fondo comune relativo alle tasse per concessioni governative, nel quale non vi è alcuna specificazione in ordine alla provenienza dei tributi. Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste esiste un certo capitolo il cui importo è da destinare ai comitati provinciali, si dice, e agli altri organi che svolgono attività venatoria per gli scopi di incremento faunistico, tutela del paesaggio, eccetera. Questa è la situazione attuale, secondo le disposizioni in vigore.

Con la riforma tributaria è stato abolito il termine « soprattassa », e nella stesura dell'articolato ci si è posti il problema di determinare un fondo da destinare alle Regioni

9ª COMMISSIONE

69º RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

con i criteri di ripartizione di cui all'articolo 21.

A questo punto è sorto il problema di articolare, dal punto di vista tecnico, una simile impostazione, e si era riproposto anche il problema di determinare le procedure e gli organi che avrebbero dovuto espletare l'attività di ripartizione o di assegnazione di queste somme. Abbiamo già approvato con l'articolo 2, relativo alla formazione della commissione nazionale composta dai presidenti delle Giunte regionali, il principio secondo cui la commissione nazionale stessa presiede anche alla ripartizione di queste somme. Voglio ricordare, perchè il discorso deve essere approfondito in tutti gli aspetti, l'articolato già approvato nel luglio scorso da questa Commissione.

L'articolo 2 recita:

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione nazionale, composta dai Presidenti delle giunte regionali e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, e presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato, con i seguenti compiti:

mantenere i collegamenti con gli organismi regionali e statali preposti alla protezione della natura, esprimere pareri, promuovere e finanziare studi e ricerche per la protezione della fauna selvatica e per la destinazione del territorio a scopo faunistico-venatorio nel quadro della programmazione degli interventi a carattere interregionale;

esaminare le domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle associazioni venatorie;

ripartire i fondi di cui all'articolo 20; amministrare il fondo, di cui all'articolo 21, lettera c);

promuovere studi per censire la presenza sul territorio nazionale della fauna stanziale e migratoria.

Per l'espletamento dei compiti suddetti la Commissione si avvale di un Comitato composto dal Direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, da un rappresentante del

Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali e da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle designazioni delle varie associazioni, ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ».

È successivamente sorto il problema — a seguito dell'approvazione in Aula della legge sulla riforma della Pubblica amministrazione, la famosa n. 114, che oggi è diventata la legge n. 382 del 1975, che completava il trasferimento alle Regioni delle competenze proprie costituzionalmente indicate — di un raccordo fra questa impostazione giuridica e la legge stessa. Si è detto che, forse, vengono limitati i poteri della Regione con la costituzione della commissione nazionale che presiede anche alla ripartizione dei fondi, eccetera. Si è quindi proposto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea, di riservare il compito della ripartizione dei fondi in base alla legge regionale n. 281 del 1970, che prevede distinte procedure per l'assegnazione dei fondi.

A questo punto è sorto un problema di carattere tecnico. Con la riforma tributaria, e con l'impostazione dell'attuale bilancio, non è possibile fare una distinzione sulle entrate, cioè i fondi relativi alle concessioni governative vanno tutti ad un calderone comune. D'altra parte, è vietato prevedere la costituzione di una cosiddetta imposta di scopo o tassa di scopo, cioè una tassa che sia specificamente prevista per raggiungere un determinato fine dal punto di vista della spesa.

Voglio ricordare ai colleghi l'impostazione della legge regionale n. 281 del 1970, agli articoli 9 e 13. L'articolo 9, con la rubrica « Fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo », recita: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero

del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e, per la quota annuale, dalla legge di bilancio. Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, e in particolare con le esigenze di sviluppo del Mezzogiorno ».

Con l'articolo 13 i criteri di ripartizione sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario e da quelli delle Regioni a statuto speciale.

Questa l'impostazione della legge regionale, la quale, fra l'altro, prevede anche contributi speciali, così come è affermato dall'articolo 119 della nostra Costituzione. L'articolo 12, infatti, della legge regionale, stabilisce che i contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso essere aggiuntivi rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale, con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno.

L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, dice: « Per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali ». In questo quadro, quindi, non vi è purtroppo possibilità — e io mi sono anche informato presso esperti del Senato — di fare una distinzione sulle entrate (questo è il punto), cioè nè si può pensare a istituire una tassa o imposta di scopo, nè, tanto meno, a determinare vincoli in entrata; in questo caso, non è possibile, oggi, con l'impostazione attuale delle leggi sul bilancio, dire: è iscritto in apposito capitolo presso il Ministero delle finanze (che è il Ministero del-

l'entrata) un fondo cui affluiscono, per esempio, quelle che noi chiamiamo soprattasse, contributi speciali, specifici contributi. Questo non sarebbe possibile dal punto di vista tecnico e legislativo.

Sarebbe invece possibile la creazione di un fondo speciale, che deve essere però opportunamente finanziato o presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, fondo che va poi ripartito fra le Regioni, secondo certi criteri, che è quello che a noi interessa.

Quindi, noi ci troviamo ora con un problema essenzialmente diverso sia dalle cose che abbiamo detto sia da quelle che abbiamo indicato e suggerito fino ad oggi. Rimane fermo che le tasse, le soprattasse o gli altri contributi speciali vanno in un fondo, che non è possibile determinare dal punto di vista della specifica entrata. Va allora creato un fondo speciale di spesa presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o il Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche con la stessa procedura della legge regionale, secondo i criteri che noi abbiamo qui indicato.

E allora, a questo punto, sorgono alcuni problemi. Primo, se non sia il caso di unificare tasse e soprattasse, visto che questo è previsto per dire che si parla annualmente di una certa somma, quindi non facendo la distinzione; secondo, la creazione di un fondo speciale però è necessaria. Come deve essere finanziato allora questo fondo speciale? È un discorso che dobbiamo approfondire, perchè non possiamo neppure parlare di percentuale; questa andrebbe fatta in un fondo delle concessioni governative, di cui non abbiamo una esatta nozione, nè, tanto meno, possiamo stabilire una qualsiasi proporzione o percentuale.

Quindi, come andrebbe finanziato il fondo speciale? Noi abbiamo oggi un capitolo di spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di due miliardi e cinquecento milioni. Potrebbe farsi riferimento a quel capitolo, per esempio, però aumentandolo congruamente.

A questo punto, sorge anche il problema del parere della Commissione bilancio.

Questi sono gli aspetti su cui io mi sono voluto soffermare, perchè è un problema di indubbia rilevanza. Noi abbiamo, da una parte, la necessità di costituire un fondo che sia destinato alle Regioni per queste attività di incremento faunistico, di protezione ambientale, di disciplina della caccia, di finanziamento delle associazioni venatorie, del Laboratorio, della commissione nazionale per i problemi di studio e di coordinamento.

D'altra parte, vi è il problema del finanziamento. Voi capite che l'articolo 9 della legge regionale, che ho voluto ricordare, crea sì questo fondo globale, il cui ammontare, però, è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale, che non c'è, e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Quindi, l'articolo 9 fa riferimento solo alla determinazione dell'ammontare del fondo.

Se noi dobbiamo quantificare, bisogna sapere prima come quantificare questo fondo speciale e poi, nella quantificazione, entrare anche nel merito.

Questo è il discorso che al riguardo intendo fare, perchè è un problema, signor Presidente, onorevoli colleghi, che ci si pone in maniera pregiudiziale.

PRESIDENTE. Mi pare che il problema riguardi anche gli articoli 20 e 21 del testo in esame.

Per quanto riguarda l'eventuale conclusione, io mi preoccupo della necessità del parere della Commissione finanze e tesoro o della Commissione bilancio, eventualmente. Non so se abbiamo elementi per dirimere la questione, oppure se, salvo qualche suggerimento, sia ancora materia da approfondire attraverso la Sottocommissione.

FERMARIELLO. Salvo che non vi sia quell'esigenza del parere, che qui è già stata richiamata.

PRESIDENTE. Questo dovremo approfondirlo. Il parere lo chiederemo eventualmente su un testo, formulato il quale vedremo se il parere sia indispensabile o meno.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Quindi il problema riguarda i tre articoli 19, 20 e 21? Anche la ripartizione?

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Bisogna stabilire prima se manteniamo o no la dicotomia tasse e altro tributo, comunque lo si voglia chiamare, visto e considerato che tali soldi vanno tutti in un calderone comune e non vi è determinazione, presso il Ministero delle finanze, per quanto riguarda la provenienza.

Io mi sono informato presso gli esperti e questi mi hanno detto che non è possibile costituire un fondo speciale di entrata, mentre è possibile fare un fondo speciale di spesa, che però deve essere finanziato o presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso quello dell'agricoltura e delle foreste, o dove lo vogliamo fare, però dobbiamo dire per ogni anno come deve essere finanziato: se da questa legge o in un'altra maniera. Questi sono i problemi che sorgono in questo momento.

PACINI. Io credo che il problema debba essere approfondito, e l'intervento che faccio ora è soltanto non di approfondimento, ma di domanda. E cioè, la legge n. 281, che il collega Buccini ci ha letto, fa solo riferimento al fondo di sviluppo?

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Sì, al fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo.

PACINI. Non è che io voglia sottileggiare, ma programmi regionali di sviluppo sono da intendersi anche quelli venatori?

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Noi possiamo creare un fondo speciale per l'attività venatoria.

PACINI. Perchè se dovessimo interpretare diversamente il concetto dei fondi di sviluppo, si potrebbe anche trovare una soluzione diversa da quella prevista dalla legge. Se noi volessimo interpretare lo svi-

luppo soltanto dal punto di vista economico, urbanistico, eccetera, e lo sviluppo venatorio come un concetto a sè stante, rispetto a quello espresso dalle leggi che sono state citate, noi potremmo avere la possibilità di indirizzarlo in maniera diversa e trovare una soluzione diversa rispetto a quella legge. Per cui, al limite, si potrebbe anche lasciare la formulazione che abbiamo fatto all'articolo 2. Non so se questa mia interpretazione può essere accolta. In caso contrario, ritorno al discorso fatto inizialmente.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Io dicevo questo: noi ci eravamo orientati nel determinare l'entrata e la spesa, perchè ci sembrava possibile fare un fondo speciale presso il Ministero delle finanze. Ma questo non è possibile dal punto di vista della legge di bilancio.

P A C I N I. Quindi bisogna quantificare il fondo.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Allora l'entrata rimane così: tutte le somme riscosse affluiscono a un fondo relativo alle concessioni governative. Poi si è detto: creiamo un fondo speciale per la spesa, proprio per l'attività di questa legge, che va a favore delle Regioni. Naturalmente, non essendoci più un termine di relazione fra entrata e spesa, il fondo speciale va finanziato autonomamente. Qui sorge il problema del finanziamento, non conoscendosi l'ammontare delle entrate. Infatti, oggi esiste un particolare capitolo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di 2 miliardi e 500 milioni, che rappresenta, in linea presuntiva, il ricavato delle soprattasse. Però non c'è alcuna correlazione legislativa con l'entrata corrispondente.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma il punto di partenza non è rappresentato dalla commissione prevista dall'articolo 2?

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 andrebbe rivisto, in quanto prevede di affidare alle Regioni anche

questa commissione nazionale. Desideravo ricordare ai colleghi che la commissione che presiede all'attribuzione dei fondi è la stessa prevista dall'articolo 13 della legge regionale. Però questo articolo non attribuisce alla commissione il potere di assegnare i fondi. Infatti, l'articolo 13 della legge n. 382 dice testualmente: « I criteri di ripartizione fra le Regioni sono determinati sentita una commissione interregionale ». La determinazione dei fondi avviene, poi, ai sensi dell'articolo 9, e quindi viene compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, cioè praticamente dal CIPE.

Con l'approvazione dell'articolo 2, abbiamo varato una norma più avanzata, in quanto i fondi vengono amministrati, ripartiti e assegnati dalla commissione nazionale che è formata dai presidenti delle Giunte regionali e dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

F E R M A R I E L L O. Il problema è abbastanza complicato. Secondo me, il punto di partenza del nostro ragionamento è stato questo: le tasse e le soprattasse danno un importo, per esempio, di 30 miliardi. Per quanto riguarda le tasse, 10 miliardi circa, spettavano allo Stato e continueranno a spettare allo Stato. Infatti, l'articolo 19 prevede che lo Stato continuerà a percepire quanto già percepiva. Così precisandosi, non era più necessario il parere della Commissione finanze e tesoro.

Per quanto riguarda invece le soprattasse, esse danno un gettito di 20 miliardi. Si tratta sempre di una cifra di riferimento, abbastanza probabile ma non certa. Tale gettito viene assegnato ad un fondo speciale, ripartito con i criteri fissati dall'articolo 21, ma finalizzato all'attività naturalistica e faunistica delle Regioni. E questo, secondo me, il punto importante. In altre parole, i cacciatori vengono gravati di una soprattassa, che però viene finalizzata ad attività nello stesso settore. Si è ritenuto che non era giusto che il cacciatore pagasse una soprattassa per l'erario in generale, ma che la stessa soprattassa dovesse servire per i fini della legge quadro della caccia, cioè per creare strutture venatorie e naturalistiche.

9^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

Ora, se il meccanismo che abbiamo inventato non è più valido — come ci ricorda il senatore Buccini — allora, e sono d'accordo con il collega Pacini, occorre quantificare il fondo speciale. Si deve stabilire che il fondo speciale è, per esempio, di 20 miliardi e, inoltre, che il fondo speciale deve servire per il finanziamento di questa legge. Da parte sua, il Tesoro deve finanziare il capitolo di spesa di 2 miliardi e 500 milioni che già esiste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza di 20 miliardi. Se così non fosse, non avrebbe alcuna ragione d'essere l'articolo 20, che grava i cacciatori di un onere che essi accettano in quanto serve per le finalità di questa legge.

A questo punto, tutta la materia viene rimessa in discussione.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma l'articolo 21 non finalizza già le soprattasse?

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Il problema è questo: noi avevamo pensato di creare un fondo per la spesa e un fondo per l'entrata. Poichè conoscevamo il gettito delle soprattasse, avevamo assegnato il relativo importo alle Regioni, secondo i criteri fissati dall'articolo 21. Allo stato delle cose ciò non è più possibile, in quanto tutte le entrate finiscono nel calderone delle concessioni governative. Quindi si tratta di creare un fondo speciale di spesa che può essere — in ipotesi — anche il capitolo che già esiste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma che deve essere quantificato. La giustificazione della quantificazione è data dall'aumento notevole delle soprattasse.

M I N G O Z Z I. Alla luce delle argomentazioni del relatore e anche perchè sono emersi degli elementi nuovi, ritengo necessario accantonare tutti e tre gli articoli 19, 20 e 21. Siamo di fronte ad una materia che deve essere approfondita. Comunque, anch'io concordo con la soluzione che è stata prospettata. Poichè non è possibile determinare una tassa per uno scopo preciso, oc-

corre unificare le due tasse, che abbiamo finora previsto, in un'unica tassa erariale e stabilire poi un *quantum* per un fondo speciale di spesa che evidentemente possiamo determinare già nella legge.

Secondo me, possiamo non solo determinare il fondo speciale di spesa, ma possiamo anche indicare lo scopo per cui lo istituamo.

Non vedo, però, perchè non possiamo indicare il fondo presso il Tesoro e stabilire inoltre che la sua utilizzazione è affidata alla commissione prevista dall'articolo 13 della legge regionale.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. La gestione del fondo deve essere affidata ad un organo specifico.

F E R M A R I E L L O. Bisogna anche tener conto delle richieste delle Regioni.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Le richieste delle Regioni le abbiamo previste con il primo comma dell'articolo 2. In pratica, la normativa che abbiamo già approvato è più avanzata della legge regionale in quanto quest'ultima stabilisce che i criteri di ripartizione e la ripartizione stessa sono fissati dal CIPE su parere della commissione interregionale.

Vorrei anche sapere se noi, con la presente norma, possiamo anche indicare di massima la ripartizione così com'è. Se rimanesse la presente impostazione, cioè la commissione formata dai presidenti delle Giunte regionali, è chiaro che si dovrebbe ricorrere all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura, oppure istituire un fondo speciale presso il Ministero stesso, o presso quello del tesoro o presso quello del bilancio, per poi quantificare il fondo con un presumibile raccordo tra le esigenze e le possibilità.

M I N G O Z Z I. Ma, oltre che quantificare il fondo, occorre prevederne la ripartizione.

P R E S I D E N T E. La ripartizione consegue ad una definizione che noi facciamo di una possibile quantificazione. Vi

sono comunque elementi per approfondire l'argomento, anche, in subordine, con la richiesta di parere alla Commissione finanze e tesoro.

R O S S I D A N T E . Credo che, pur prestando particolare attenzione agli inconvenienti di carattere tecnico-finanziario in ordine alle leggi ordinarie e straordinarie, si possa addivenire ad una soluzione la quale porti all'unificazione dei due articoli. In che senso? Nel senso che si fissi, come ha suggerito qualcuno, una distinzione tra tasse e soprattasse e quindi una quantificazione di fatto degli articoli 19 e 20.

I suddetti articoli potrebbero rimanere come sono o essere modificati; comunque il *quid* delle proposte in essi contenute potrebbero rappresentare il primo comma dell'articolo 21, e quindi, là dove si parla di provento complessivo delle soprattasse, si potrebbe stabilire che deve trattarsi del 60, del 40 o del 20 per cento.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Non è possibile stabilire una percentuale, perchè, dal punto di vista tecnico, non è possibile conoscere l'ammontare delle tasse, che sono comprese fra quelle sulle concessioni governative, e riguardano anche le tasse automobilistiche e così via. Allo stato attuale, non conoscendosi l'ammontare, non si può determinare l'entrata.

R O S S I D A N T E . Si potrebbe però aggiungere che allo stato attuale sono quantificabili in lire *tot*, partendo da una determinata base. In tal modo si offrirebbe una garanzia al Tesoro circa tutte le entrate, ma nello stesso tempo si riserverebbe una quota specifica alle Regioni.

P R E S I D E N T E . Mi sembra siano emersi degli elementi sulla base dei quali la Commissione deve, ovviamente, rivedere il testo. Ora i tre articoli 19, 20 e 21 costituiscono un corpo unico, organico, e può darsi che i primi due possano essere conglobati, a quelle finalità che sono state ripetutamente rilevate, con piena pertinenza, dal relatore. Il terzo è invece conseguenza di una impostazione precedente.

Ora, con questi elementi, la Sottocommissione potrebbe elaborare un testo, sul quale potrebbe forse occorrere un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.